

99/0030(CNS)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. . . /1999 DEL CONSIGLIO
del . . . 1999

che fissa, per la campagna di allevamento 1999/2000, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

(1999/C 59/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dei bozzoli e della seta greggia e del suo andamento prevedibile, nonché della politica d'importazione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Per la campagna di allevamento 1999/2000, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a 133,26 EUR.

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 2

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il presidente

...

⁽¹⁾ GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19.